

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1165  
N. 1724 Reg. Dec.

N. 1724 Reg. Ric.

N. 1725 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ANNO 1993

(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello N.1724/1993 e N. 1725/1993  
rispettivamente proposti dalla s.r.l. Calcestruzzi  
Volturmo, in persona del suo legale rappresentante  
pro-tempore e da Iovine Angela, rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Antonio Brancaccio e Giuseppe Abbamonte  
con domicilio nello studio del secondo in Roma via  
Taranto n.18,

contro

- il comune di Vitulazio, in persona del Sindaco  
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo  
Mercuri e Cesara Oliva, con domicilio presso lo studio  
Guarino in Roma Piazza Borghese n.3;

- la Regione Campania, in persona del Presidente  
pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in  
giudizio,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  
della Campania, Sezione II, 8.1.1992 N.3;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

**CONSIGLIO DI STATO**  
Segretariato Generale  
Ufficio Copie

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vitulazio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 6.5.1994 la relazione del Consigliere Giancarlo Bagarotto e uditi, altresì, gli avv.ti Brancaccio, Abbamonte, Mercuri e Oliva.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

La Calcestruzzi Campania s.r.l., fin dal 1975, ha coltivato la cava Vigna d'Albore di mq. 133.029 insistente sulle pp.ff.30, 34 e 170 in Comune di Vitulazio e con l'istanza in data 30.6.1986, ha chiesto alla Regione Campania di essere autorizzata a proseguire l'attività estrattiva in corso; successivamente ha cessato la coltivazione del fondo, restituendolo in data 23.12.1988 alla proprietaria sig.ra Angela Iovine, ed è stata infine dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23.3.1989.

Nel frattempo la sig.ra Iovine, in data 23.12.1988, locava il fondo alla Italbeton s.r.l.,

che, a sua volta, in data 29.12.1988, lo sublocava alla Calcestruzzi volturmo s.r.l., che, in data 10.6.1989, presentava una dichiarazione di subentro e denuncia cava ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959 N. 28.

Peraltro, l'istanza della Calcestruzzi Campania s.r.l. in data 30.6.1986, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a proseguire l'attività estrattiva, veniva respinta con D.P.G.R. 16.6.1989 N.3942 ed il Sindaco di Vitulazio, con ordinanza in data 29.6.1989, diffidava la Calcestruzzi Volturmo s.r.l. dall'intraprendere la stessa attività nella cava in argomento.

Tali provvedimenti venivano impugnati dalla sig.ra Iovine e dalla Calcestruzzi Volturmo s.r.l., che, per l'effetto delle misure cautelari accordate dal T.A.R. della Campania, avviava la propria attività di scavo, contrastata da ulteriori misure repressive e, in particolare, dall'Ordinanza dell'Assessore all'I.C.A. per la Regione Campania 15.3.1990 N. 1325 di sospensione dei lavori, dall'Ordinanza del Sindaco di Vitulazio 8.9.1990 N.15 di sospensione dei lavori e chiusura della cava, dal D.P.G.R. 15.10.1990 N.58 di sospensione dell'attività estrattiva, dall'Ordinanza del Sindaco di Vitulazio 13.12.1990 N. 20 di

demolizione di manufatti abusivi, dal D.M. Ambiente 29.11.1990 N. 5256 di sospensione dei lavori, dall'Ordinanza del Sindaco di Vitulazio 4.3.1991 N. 2 di cessazione dell'attività estrattiva, dei decreti del Commissario prefettizio della Provincia di Caserta 6.3.1991 N. 675/C, 20.3.1991 N. 787/C e 22.3.1991 N.387 di ripristino del vincolo idrogeologico, di divieto di cambio d'uso e di revoca della voltura relativamente alle p.p. 30,34 e 70, annullati dal CO.RE.CO., dal D.P.G.R. 3.4.1991 N.2444, di cessazione dell'attività estrattiva su area soggetta a vincolo idrogeologico, poi revocato dal D.P.G.R. 9.7.1991 N.4636, oltre che dal D.M. Ambiente 13.6.1991 N. 2852, confermativo del precedente decreto dello stesso Ministero 29.11.1990 N.5256.

Anche gli anzidetti provvedimenti sono stati impugnati dalla Calcestruzzi Volturmo s.r.l. e dalla sig.ra Iovine innanzi ai giudici amministrativi che hanno assunto le richieste misure cautelari, mentre, nel merito, il T.A.R. per la Campania, con la sentenza in epigrafe, ha riunito i ricorsi pendenti contro i decreti del Presidente della G.R. e contro le Ordinanze del Sindaco di Vitulazio, li ha dichiarati in parte inammissibili ed in parte improcedibili per

mancanza di legittimazione e sopravvenuta carenza di interesse e li ha respinti siccome infondati.

Tale sentenza viene appellata per i seguenti motivi:

- 1) "error in iudicando" per violazione dei principi relativi alla legittimazione ed all'interesse a ricorrere che, trattandosi di provvedimenti in materia di cave, non possono essere contestati né al proprietario, né al conduttore del fondo destinato all'attività estrattiva;
- 2) "error in procedendo", perchè la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi all'esame del T.A.R. avrebbe dovuto precludere ai giudicanti di esaminare le censure dedotte - tutte riproposte nel presente grado del giudizio - e di respingere i ricorsi stessi nel merito;
- 3) "error in iudicando" per violazione dei principi relativi alla cessazione della materia del contendere, che sarebbe avvenuta nel ricorso contro il D.P.G.R. 16.6.1989 N. 3942, trattandosi di atto revocato dal D.P.G.R. 9.7.1991 N.4636;
- 4) "error in iudicando" ed eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, in quanto la circostanza che l'area di scavo sarebbe stata ampliata abusivamente non corrisponde al vero

come dimostrato dalla perizia giurata 5.5.1994 in atti;

5) "error in iudicando" ed inesistenza dei presupposti sotto diversi profili in quanto il TAR non ha considerato che le controverse ordinanze di demolizione si riferiscono a manufatti non soggetti a concessione edilizia siccome non inerenti all'attività estrattiva e sono state assunte in violazione delle procedure partecipative, senza valutare il pubblico interesse alla conservazione dello stato di fatto da tempo consolidato e allo scopo di eludere le misure cautelari accordate dai giudici amministrativi.

Con lo stesso motivo - il 5° e non il 6°, come si legge nel ricorso in appello - si deduce infine l'incompetenza del Sindaco a provvedere in materia di cave.

Le Amministrazioni resistenti contestano la fondatezza dei motivi d'appello e concludono per la conferma della sentenza appellata.

#### DIRITTO

I ricorsi in appello all'esame vanno riuniti e congiuntamente decisi per evidenti ragioni di connessione oggettiva, in quanto sono rivolti contro la stessa sentenza e vengono sostenuti da mezzi di contenuto sostanzialmente conforme.

Sul primo motivo, con cui si deduce la censura di "error in iudicando" della sentenza appellata quanto ai profili in cui i giudicanti hanno ritenuto la carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, la Sezione osserva che la Calcestruzzi Volturmo s.r.l. e la sig.ra Iovine, nelle loro rispettive qualità di conduttrice e di proprietaria, nel caso di provvedimenti concernenti l'esercizio di attività estrattive nell'ambito del fondo, assumono una posizione differenziata, che li legittima ad impugnare i relativi atti dell'Amministrazione.

Peraltro, nei riguardi del D.P.G.R. 16.6.1989 N.3942, negativo dell'autorizzazione richiesta dalla Calcestruzzi Campania per perseguire l'attività estrattiva nella cava Vigna d'Albore, la conduttrice e la proprietaria del fondo non hanno alcun interesse a ricorrere, perchè non potrebbero trarre alcun vantaggio in seguito all'annullamento dell'atto impugnato.

Invero il regime transitorio più favorevole, previsto dalla legge reg. Campania con le coordinate disposizioni contenute negli artt. 36, 6 ed 8 l.r. Campania 13.12.1985 N. 54 e 28 D.P.R. 9.4.1978 N.28, si riferisce alle cave attive nel momento di entrata in vigore della legge, ma è stato introdotto in favore

dei titolari di autorizzazioni già all'epoca rilasciate.

Di conseguenza, dall'annullamento del citato D.P.G.R., non deriverebbero nei confronti della P.A. degli obblighi di conformazione suscettibili di spiegare effetti favorevoli alle appellanti, in quanto la loro pretesa di proseguire lo sfruttamento della cava potrebbe essere soddisfatta solo nel diverso quadro procedimentale definito dagli artt. 4 e segg. l.r. citata, dovendosi escludere qualsiasi ipotesi o possibilità di un subentro alla Calcestruzzi Campania s.r.l. nella sua posizione, già caducata in seguito alla restituzione dell'immobile e non trasferibile o volturabile per le ragioni già esposte.

Il primo motivo è quindi inconferente ed infondato.

Sul secondo motivo, con cui si deduce la censura di "error in procedendo" relativamente ai capi in cui la sentenza appellata ha esaminato e disatteso le impugnazioni proposte avverso gli interventi repressivi dell'attività estrattiva che sarebbero dovute essere assorbite conseguentemente alla declaratoria di inammissibilità del gravame rivolto avverso il D.P.R.G. 16.6.1989 N.3942, la Sezione osserva che i capi in argomento, pur costituendo degli



"obiter dicta" sotto il profilo spiegato dalle appellanti, non presentano tuttavia alcun vizio suscettibile di riflettersi sulla decisione.

Il secondo motivo, pertanto, è ininfluenza.

Sul terzo motivo, con cui si deduce la censura di "error in iudicando" per violazione dei principi *sulla cessazione della* materia del contendere sotto il profilo che il T.A.R. avrebbe dovuto pronunciare la relativa declaratoria con riferimento all'impugnazione del sopra menzionato D.P.G.R. 16.6.1989 N. 3942, la Sezione osserva che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, la revoca del D.P.G.R. 3.4.1991 N. 2444, disposta con delibera della Giunta regionale 9.7.1991 N.4636, non comporta la caducazione del detto D.P.G.R. N.3942.

A questo proposito si deve osservare che il D.P.G.R. 3.4.1991 N.2444, nell'estendere alla Calcestruzzi Volturmo s.r.l. il divieto di proseguire l'attività estrattiva, contenuto nel D.P.G.R. 16.6.1989 N.3942 di diniego della domanda presentata dalla Calcestruzzi Campania s.r.l., intende perseguire un pubblico interesse di altra natura e si fonda su motivazioni del tutto diverse.

Il primo provvedimento, infatti, conclude la procedura, avviata dalla Calcestruzzi Campania s.r.l. nell'ambito del regime transitorio introdotto

dall'art. 36 della l.r. Campania 13.12.1985 N.54, respingendo la domanda dell'interessata in considerazione dell'esaurimento della cava, mentre il secondo, inteso ad inibire l'attività estrattiva esercitata dalla Calcestruzzi Volturmo s.r.l. in forza delle misure cautelari accordate dai giudici amministrativi, si fonda su di un elemento ulteriore in prosieguo venuto meno e precisamente sulle esigenze di tutela di un'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Tanto basta a far ritenere che la delibera della Giunta regionale 9.7.1991 N. 4636, revocando il D.P.G.R. 3.4.1991 N. 2444, non abbia soddisfatto l'interesse sotteso all'impugnazione del D.P.G.R. 16.6.1989 N.3942, perchè il venir meno del divieto motivato da esigenze di tutela idrogeologica non legittima l'attività estrattiva esercitata abusivamente dalla Calcestruzzi Volturmo s.r.l. in forza delle misure cautelari sopra ricordate.

Anche il terzo motivo si palesa dunque infondato.

Sul quarto motivo, con cui si deducono le censure di "error in iudicando" e di eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti sotto il profilo che il T.A.R. avrebbe respinto le proposte impugnazioni in base al rilievo - non corrispondente

al vero - che la Calcestruzzi Volturmo s.r.l. avesse ampliato abusivamente l'area di scavo, la Sezione osserva che le motivazioni esposte al riguardo nella sentenza appellata sono comunque irrilevanti, in quanto rientrano negli "obiter dicta" contestati con il secondo motivo.

Il quarto motivo è quindi ininfluenza.

Col quinto motivo la censura di "error in iudicando" viene dedotta sotto vari profili contro i provvedimenti assunti dal Sindaco di Vitulazio rispettivamente per inibire l'attività estrattiva nella cava Vigna d'Albore e per reprimere alcuni abusi edilizi ivi realizzati dalla Calcestruzzi volturmo s.r.l..

I primi profili, concernenti gli atti sindacali di inibizione dell'attività estrattiva della Calcestruzzi volturmo s.r.l., sono ininfluenti per le considerazioni già svolte a proposito del secondo e del quarto motivo, mentre quelli rivolti avverso le misure del sindaco in materia edilizia sono infondati, mancando di qualsiasi pregio sia il mezzo con cui si sostiene che i manufatti di cui si tratta, per la loro non inerenza all'attività estrattiva, non sarebbero sottoposti al preventivo rilascio delle relative concessioni edilizie, sia quello con cui si sostiene

che il Sindaco avrebbe dovuto provvedere tenendo conto dell'interesse a non intervenire su di una situazione ormai consolidata.

Al riguardo basta osservare che l'ordine di demolire delle costruzioni abusive, anche se non strumentali rispetto all'attività estrattiva, costituisce un atto dovuto, che il Sindaco ha l'obbligo di assumere una volta accertati i fatti.

In conclusione i ricorsi in appello all'esame devono essere respinti, concorrendo tuttavia, per la complessità delle questioni trattate, giusti motivi per compensare fra le parti le spese e le competenze giudiziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in epigrafe, li respinge e compensa fra le parti le spese e le competenze giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6.5.1994 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Renato LASCHENA

Presidente

Giancarlo BAGAROTTO

Est. Consigliere

Vincenzo ADAMO

Consigliere

Costantino SALVATORE

Consigliere

Pasquale D'ANGELO

Consigliere

*Adamo Vincenzo*  
*Salvatore Costantino*  
*D'Angelo Pasquale*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
 il 25 LUG. 1994  
 (Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)  
 IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

*Carli*

CONSIGLIO DI STATO  
 in S. S. Giurisdizione ( Sezione VI )

26 LUG. 1994

una copia conforme  
 alla presente è stata trasmessa al  
 Presidente della Sezione VI  
 in data 17 agosto 1994 n. 842

*Replice Carli*

IL DIRETTORE  
 DELLA SEGRETERIA

*Carli*